

CONCILIAZIONE. ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Il vigente CCNL comparto scuola regola il tentativo obbligatorio di conciliazione all'art. 135 e seguenti. IL TENTATIVO VA INOLTRO PRESSO L'ATP CUI È STATA PRESENTATA DOMANDA DI MOBILITÀ ENTRO 15 GIORNI DECORRENTI DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE. Trascorso tale termine è possibile comunque richiedere il tentativo di conciliazione, secondo le forme previste dal succitato art. 410 CPC.

Il comma 5 dell'art. 135 del CCNL indica i dati e le informazioni che la richiesta deve contenere:

- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

Il lavoratore, quindi, come si legge nell'ultimo punto, nell'ambito del tentativo di conciliazione può presentarsi personalmente o farsi rappresentare da altro soggetto (ad esempio un rappresentante sindacale o un avvocato).

L'amministrazione (ambito territoriale provinciale o USR), ricevuta la richiesta, ha 15 giorni di tempo per esaminarla ed eventualmente accogliere quanto richiesto dal lavoratore. In caso contrario, sempre entro il medesimo termine di 15 giorni, l'amministrazione deposita, presso l'ufficio di segreteria appositamente costituito, le proprie osservazioni e nomina il proprio rappresentante in sede di conciliazione.

L'ufficio di segreteria, poi, fissa la data per la comparizione delle parti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni da parte dell'amministrazione.

Quest'ultima, nel caso in cui la controversia riguardi la mobilità e le assunzioni, deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria la richiesta di conciliazione, in modo che eventuali soggetti terzi interessati al contenzioso possano far pervenire le proprie osservazioni, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della richiesta summenzionata. In tal caso, l'amministrazione deve depositare le proprie osservazioni entro 12 giorni dalla richiesta del tentativo di conciliazione.

Una volta che l'ufficio di segreteria fissa la convocazione delle parti, la conciliazione deve terminare entro cinque giorni.

Del tentativo di conciliazione, l'ufficio di segreteria stila un verbale, che ne attesta l'esito ed è immediatamente esecutivo.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo, il verbale viene depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo deposita presso la cancelleria del tribunale per la dichiarazione di esecutività, fermo restando che il verbale, non appena viene redatto e sottoscritto è già esecutivo.

Nel caso in cui la conciliazione non abbia successo, il verbale viene comunque depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo depositerà presso la cancelleria del tribunale, così che sarà il giudice del lavoro a decidere sulla controversia.

La conciliazione ex art. 410 cpc va presentata solo ove sia decorso il termine di 15 giorni previsto dal CCNL. Trattasi, quindi di rimedio alternativo. Chi non avesse, pertanto, inviato la conciliazione entro i termini potrà presentare tale tipo di conciliazione.

DOMANDA DI CONCILIAZIONE CONTRATTUALE

All'ATP di _____ presso l'U.S.R. di _____
Settore Scuola Infanzia/Primaria/secondaria (1)

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere Direzione
Informatizzazione

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su **AMBITI** della Provincia di _____, - **REGIONE** _____ ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

- 1) L'istante, abilitata/o all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria (*oppure*) per la classe di concorso _____, è stata/o assunta/o con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal _____ e da ultimo ha prestato (o presta) servizio presso l'Istituto _____ prov _____
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“ Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”*
- 5) L'istante _____ ha presentato domanda di trasferimento/passaggio interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di _____ allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

1. _____ Ambito Territoriale _____;
2. _____ Ambito Territoriale _____;
3. _____ Ambito Territoriale _____;
4. _____ Ambito Territoriale _____;
5. _____ Ambito Territoriale _____;

(trascrivere l'elenco completo delle preferenze espresse nella domanda, oppure fare riferimento alla domanda validata e allegata alla presente)

e l'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(trascrivere l'elenco completo delle preferenze espresse nella domanda, oppure fare riferimento alla domanda validata e allegata alla presente)

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di _____ dell'Ufficio Scolastico Regionale di _____ in data ____ luglio *(oppure)* agosto 2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante _____, nato/a il __/__/19__, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa *(o successiva)* fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi _____), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito _____ con punti ____ cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante _____, nato/a il __/__/19__, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa *(o successiva)* fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi _____), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito _____ con punti ____ cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

c) _____

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento/passaggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 62/2000 (SOLO PER I DOCENTI CHE HANNO SVOLTO LA PRESTAZIONE PRESSO ISTITUTI PARITARI).

Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli

ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia.

In virtù del paradigma normativo oggi presente, quindi, non si può applicare alcun discrimine tra un docente che ha prestato servizio presso una scuola statale ed un docente che ha svolto servizio presso una scuola privata.

La legge n. 62 del 2000, invero, rende in maniera inequivocabile il seguente principio: identifica le scuole private parte "integrante" e "costitutiva" dell'unico sistema nazionale di istruzione e formazione. Questo, in altre parole, significa piena legittimità e legittimazione a svolgere la loro funzione educativa, di pari dignità a quella svolta dalle omologhe scuole statali. Dignità e parità che inevitabilmente deve essere riconosciuta ai docenti che prestano o hanno prestato servizio all'interno di questi istituti.

Ed infatti, il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali".

Pur tuttavia, nonostante il dettato normativo chiaro ed inequivocabile, il concetto di parità stenta a decollare nel nostro Stato, non essendo applicato in modo omogeneo e chiaro per tutti quei docenti interessati alla ricostruzione della propria carriera.

Eppure, vi sono due risoluzioni, una del 1984 e un'altra del 2012, con le quali l'Europa unita ha richiamato a chiare lettere gli Stati perché non praticino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria e ha minacciato che qualora venisse praticata sono suscettibili alle stesse sanzioni previste per coloro che violando i diritti umani fondamentali. In Olanda, Belgio, Germania, Francia, Spagna questi principi sono stati pienamente recepiti. E in Italia?

L'Italia invece fa fatica a fare questa scelta nonostante la sua grande tradizione giuridica. Parole importanti e codificate nella Costituzione, come autonomia, sussidiarietà, libertà di insegnamento, libertà di scelta educativa, pluralismo creano inquietudine e timori dentro alcuni partiti, sindacati, corporazioni. Preferiscono affidarsi ad un sistema statalista, centralista, egemone.

Quale, allo stato dei fatti, la condotta lesiva applicata in danno dei docenti? Il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato. Normativa frammentaria, confusionaria ed illogica.

A ben vedere una negazione illegittima, irrazionale e priva di congrua motivazione. Se la scuola privata ha pari dignità per le attività svolte nelle omologhe scuole statali, tale concetto deve essere obbligatoriamente riconosciuto ai docenti che vi hanno prestato servizio! Altrimenti si attua una discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore.

La mancata piena valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva agli altri lavoratori . **Si avvalora, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva europea 70/99,**

che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.

Anche il servizio prestato nelle primarie divenute paritarie dal 1° settembre 2000 fino al 31 agosto 2008 deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297 / 1994.

SULLO SCORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO

Si chiedono urgenti chiarimenti in merito all'algoritmo che decide la destinazione dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in conseguenza delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017

Sono numerosi i docenti che, nonostante abbiano un maggior punteggio rispetto ad altri colleghi appartenenti alla medesima fase di mobilità, sono stati trasferiti a centinaia di chilometri dalla propria residenza, con il conseguente distacco da famiglia e affetti. L'impossibilità di conciliare lavoro e vita familiare sta imponendo la durissima decisione di rinunciare al ruolo, in considerazione anche del fatto che i costi ingenti per far fronte ad una nuova sistemazione e alle continue spese di viaggio verrebbero coperti a malapena dallo stipendio mensile che, mediamente, si aggira intorno ai 1300 euro.

Le tabelle pubblicate sul sito del Miur fanno sorgere più di un sospetto sulla correttezza del calcolo dei requisiti. Se un docente con 30 anni di servizio raggiunge 160-170 punti, difficilmente si spiegano i punteggi tra i 200 e i 775 punti – ben visibili semplicemente riordinando le tabelle per punteggio- presenti a centinaia sulle tabelle ministeriali della scuola secondaria di primo grado, segno evidente che l'algoritmo è impazzito o, più probabilmente, non ha retto l'ingente immissione di dati.

ED ANCORA, SI REGISTRANO LE SEGUENTI ILLEGITTIMITA' (SBARRARE LA CASELLA DI INTERESSE).

- ⤴ MANCATA VALUTAZIONE LEX 104/1992.

- ⤴ MANCATO RICONGIUNGIMENTO E PRECEDENZA AL CONIUGE MILITARE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE FORZE DELL'ORDINE.

- ⤴ MANCATO RICONOSCIMENTO ESIGENZE DI FAMIGLIA (FIGLIO MINORE DI ANNI 3)

- ⤴ ALTRECAUSE _____

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccn sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data _____

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione

all'Ambito _____ della Regione _____ o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Luogo e data

Firma

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento devono essere inoltrate al

Docente/Professore _____

_____ (indicare, nome, cognome, numero telefono mobile ed indirizzo di residenza oltre mail, preferibilmente PEC)

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).

(1) Inviare all'ATP e USR delle provincia dove è stata inoltrata la domanda di mobilità

CONCILIAZIONE EX art. 410 CPC

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di _____

All'ATP di _____ presso l'U.S.R. di _____
Settore Scuola Infanzia/Primaria/secondaria (1)

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere Direzione
Informatizzazione

**OGGETTO: Tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc avverso mancato trasferimento su AMBITI della
Provincia di _____, - REGIONE _____**

L'istante, abilitata/o all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria (*oppure*) per la classe di
concorso _____, è stata/o assunta/o con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
_____ e da ultimo ha prestato (o presta) servizio presso l'Istituto _____
prov _____

- 8) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 9) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*
- 10) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“ Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”*

11) L'istante _____ ha presentato domanda di trasferimento/passaggio inter-provinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di _____ allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

12) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

1. _____ Ambito Territoriale _____;
2. _____ Ambito Territoriale _____;
3. _____ Ambito Territoriale _____;
4. _____ Ambito Territoriale _____;
5. _____ Ambito Territoriale _____;

(trascrivere l'elenco completo delle preferenze espresse nella domanda, oppure fare riferimento alla domanda validata e allegata alla presente)

e l'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(trascrivere l'elenco completo delle preferenze espresse nella domanda, oppure fare riferimento alla domanda validata e allegata alla presente)

13) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di _____ dell'Ufficio Scolastico Regionale di _____ in data ____ luglio *(oppure)* agosto 2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante _____, nato/a il __/__/19__, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa *(o successiva)* fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi _____), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito _____ con punti ____ cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante _____, nato/a il __/__/19__, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa *(o successiva)* fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi _____), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito _____ con punti ____ cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

c) _____

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E

INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento/passaggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 62/2000 (SOLO PER I DOCENTI CHE HANNO SVOLTO LA PRESTAZIONE PRESSO ISTITUTI PARITARI).

Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia.

In virtù del paradigma normativo oggi presente, quindi, non si può applicare alcun discrimine tra un docente che ha prestato servizio presso una scuola statale ed un docente che ha svolto servizio presso una scuola privata.

La legge n. 62 del 2000, invero, rende in maniera inequivocabile il seguente principio: identifica le scuole private parte "integrante" e "costitutiva" dell'unico sistema nazionale di istruzione e formazione. Questo, in altre parole, significa piena legittimità e legittimazione a svolgere la loro funzione educativa, di pari dignità a quella svolta dalle omologhe scuole statali. Dignità e parità che inevitabilmente deve essere riconosciuta ai docenti che prestano o hanno prestato servizio all'interno di questi istituti.

Ed infatti, il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali".

Pur tuttavia, nonostante il dettato normativo chiaro ed inequivocabile, il concetto di parità stenta a decollare nel nostro Stato, non essendo applicato in modo omogeneo e chiaro per tutti quei docenti interessati alla ricostruzione della propria carriera.

Eppure, vi sono due risoluzioni, una del 1984 e un'altra del 2012, con le quali l'Europa unita ha richiamato a chiare lettere gli Stati perché non praticino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria e ha minacciato che qualora venisse praticata sono suscettibili alle stesse sanzioni previste per coloro che violando i diritti umani fondamentali. In Olanda, Belgio, Germania, Francia, Spagna questi principi sono stati pienamente recepiti. E in Italia?

L'Italia invece fa fatica a fare questa scelta nonostante la sua grande tradizione giuridica. Parole importanti e codificate nella Costituzione, come autonomia, sussidiarietà, libertà di insegnamento, libertà di scelta educativa, pluralismo creano inquietudine e timori dentro alcuni partiti, sindacati, corporazioni. Preferiscono affidarsi ad un sistema statalista, centralista, egemone.

Quale, allo stato dei fatti, la condotta lesiva applicata in danno dei docenti? Il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato. Normativa frammentaria, confusionaria ed illogica.

A ben vedere una negazione illegittima, irrazionale e priva di congrua motivazione. Se la scuola privata ha pari dignità per le attività svolte nelle omologhe scuole statali, tale concetto deve essere obbligatoriamente riconosciuto ai docenti che vi hanno prestato servizio! Altrimenti si attua una discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore.

La mancata piena valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti

normative che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva agli altri lavoratori . Si avvalora, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.

Anche il servizio prestato nelle primarie divenute paritarie dal 1° settembre 2000 fino al 31 agosto 2008 deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 485 del T.U. 297 / 1994.

SUGLI ERRORI DELL’ALGORITMO

Si chiedono urgenti chiarimenti in merito all'algoritmo che decide la destinazione dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in conseguenza delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017

Sono numerosi i docenti che, nonostante abbiano un maggior punteggio rispetto ad altri colleghi appartenenti alla medesima fase di mobilità, sono stati trasferiti a centinaia di chilometri dalla propria residenza, con il conseguente distacco da famiglia e affetti. L'impossibilità di conciliare lavoro e vita familiare sta imponendo la durissima decisione di rinunciare al ruolo, in considerazione anche del fatto che i costi ingenti per far fronte ad una nuova sistemazione e alle continue spese di viaggio verrebbero coperti a malapena dallo stipendio mensile che, mediamente, si aggira intorno ai 1300 euro.

Le tabelle pubblicate sul sito del Miur fanno sorgere più di un sospetto sulla correttezza del calcolo dei requisiti. Se un docente con 30 anni di servizio raggiunge 160-170 punti, difficilmente si spiegano i punteggi tra i 200 e i 775 punti – ben visibili semplicemente riordinando le tabelle per punteggio- presenti a centinaia sulle tabelle ministeriali della scuola secondaria di primo grado, segno evidente che l'algoritmo è impazzito o, più probabilmente, non ha retto l'ingente immissione di dati.

ED ANCORA, LE SEGUENTI ILLEGITTIMITA' (SBARRARE LA CASELLA DI INTERESSE).

- ✦ MANCATA VALUTAZIONE LEX 104/1992.

- ✦ MANCATO RICONGIUNGIMENTO E PRECEDENZA AL CONIUGE MILITARE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE FORZE DELL'ORDINE.

- ✦ MANCATO RICONOSCIMENTO ESIGENZE DI FAMIGLIA (FIGLIO MINORE DI ANNI 3)

- ✦ ALTRE
CAUSE _____

Alla luce di quanto sopra premesso, l’istante presenta EX ART. 410 CPC

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del

Sistema Informativo del MIUR in data _____

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito _____ della Regione _____ o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Tanto premesso si chiede che sia fissata la data per la comparizione al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. tra lo scrivente e le Amministrazioni di cui in Epigrafe

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento devono essere inoltrate al

Docente/Professore _____

_____ (indicare nome, cognome, numero telefono mobile ed indirizzo di residenza oltre mail, preferibilmente PEC)

Inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia dove è stata inoltrata la domanda di mobilità

Data

firma